

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI LUNEDÌ 15 GENNAIO 1973

Presidenza del Presidente TOGNI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche » (499):

PRESIDENTE	Pag. 163, 167, 168 e <i>passim</i>
ABENANTE	168
CROLLALANZA	165, 166, 168
GROSSI	165
LA PENNA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	164, 165, 166 e <i>passim</i>
MINGOZZI	165, 166
SAMONÀ	167
SANTALCO, relatore alla Commissione	164, 167 168

Approvazione:

« Modifica all'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente acquedotti sici-

liani » (536) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*
Pag. 173,174

LA PENNA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 174

La seduta ha inizio alle ore 17,05.

SALERNO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche » (499)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche ».

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Informo che, in sede di Sottocommissione, i colleghi del Gruppo comunista hanno fatto alcune osservazioni — questo gradirei che venisse acquisito agli atti — che si riferiscono in parte ad articoli del disegno di legge già approvati. Per questo ritengo opportuno che il vostro relatore — e il rappresentante del Governo, se lo ritiene opportuno — faccia una dichiarazione in proposito.

I colleghi comunisti si sono riferiti a quei punti del disegno di legge in cui vengono citati il Genio civile e il Provveditorato alle opere pubbliche e hanno fatto giustamente rilevare che tali organi sono ormai divenuti organi decentrati regionali — almeno in parte —.

Ora io credo che vada detto chiaramente che dove nel disegno di legge, negli articoli già approvati, si parla di Genio civile e di Provveditorato alle opere pubbliche, ci si riferisce ad organi decentrati delle Regioni.

Inoltre vi è un materiale errore di stampa all'articolo 1 dove si parla di cemento armato « e precompresso ». La dizione esatta è « o precompresso » come è scritto anche nel successivo articolo 19. La correzione potrà essere effettuata in sede di coordinamento, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento.

Vorrei sottolineare che il disegno di legge in discussione fissa criteri di carattere generale. Gli aspetti particolari saranno previsti nel decreto delegato, o nei decreti delegati, visto che il Ministro può farne più di uno. Per questo ritengo che, acquisite agli atti le osservazioni dei colleghi comunisti, il Ministro, quando andrà ad emanare i decreti delegati, potrà tenerne il debito conto.

Ricordo di aver proposto un emendamento aggiuntivo all'articolo 7 e di averlo poi ritirato. I colleghi comunisti sono però tornati in sede di Sottocommissione sullo stesso punto, nelle loro osservazioni, per cui — ove la Commissione accettasse il mio emendamento — questo andrebbe inserito come articolo 17-ter.

Per quanto riguarda poi l'articolo 18, sono state proposte, sempre in sede di Sottocommissione, le seguenti modifiche:

1) aggiungere alle parole « piano regolatore » (quarta riga del primo comma dell'articolo 18) la parola « generale »;

2) sostituire alla seconda riga del quarto comma dell'articolo 18 le parole « il prefetto » con le altre « la Regione »;

3) sopprimere, sempre al quarto comma, le parole: « salvo il caso di proroga non superiore a sei mesi concessa dal Ministero dei lavori pubblici su richiesta motivata del Comune »;

4) sostituire, alla prima riga del quinto comma, le parole « il prefetto » con le altre « la Regione »;

5) sopprimere, sempre al quinto comma, le parole: « d'intesa col provveditore regionale alle opere pubbliche ».

LA PENNA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero confermare quanto già detto dall'onorevole relatore nel senso che anche il Governo ritiene che quando nel disegno di legge in esame si parla di Genio civile ci si riferisca ad un ufficio della Regione.

L'articolo 12 del decreto delegato n. 8, che prevede il trasferimento di questa materia dallo Stato alle Regioni, prevede anche il trasferimento del Genio civile (per le Regioni a statuto ordinario) alle Regioni stesse.

Resta ancora in discussione la definizione degli uffici del Genio civile per le Regioni a statuto speciale, ma in materia vi è ormai una tradizione, anche per quanto si riferisce alle competenze delle Regioni a statuto speciale in materia di edilizia. Vi sono alcune Regioni, come il Friuli-Venezia Giulia, che hanno competenza assoluta e primaria; altre hanno già legiferato in questa materia.

Ritengo, quindi, che sia inutile precisare « Genio civile delle Regioni ». Lo stesso dicasi per il Provveditorato alle opere pubbliche; almeno fino a quando rimarrà in vita. È noto infatti l'orientamento di sopprimere questo ufficio e di sostituirlo con un altro, in possesso di maggiori e diverse competenze.

8^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (15 gennaio 1973)

M I N G O Z Z I . Noi avevamo preparato una nota con alcune osservazioni al disegno di legge in esame. Per un disguido non ho potuto discuterne in Sottocommissione; mi si permetta, quindi, di esporre qui alcune considerazioni.

Se si può accettare il fatto che il Governo, quando emanerà i decreti delegati nella materia potrà correggere alcune incongruenze, abbiamo però l'impressione (per la parte che riguarda la vigilanza sulle costruzioni e le repressioni delle violazioni) che gli estensori del disegno di legge in esame non abbiano tenuto conto del decreto presidenziale sul trasferimento delle funzioni amministrative in materia urbanistica e di lavori pubblici alle Regioni a statuto ordinario (decreto n. 8 del 15 giugno del 1962).

La dizione, infatti, è la stessa che ritroviamo nella legge che si intende modificare (la legge n. 1684 del 1962).

Questo per quanto riguarda la normativa dall'articolo 18 in avanti; ma a noi è sfuggito che anche negli articoli precedenti, che abbiamo già approvati, in particolare nell'articolo 2, il riferimento all'Ufficio del genio civile andrebbe modificato.

G R O S S I . Bisognerebbe specificare meglio, giacchè gli Uffici del genio civile non scompaiono completamente: alcune materie — per esempio, i lavori pubblici che interessano tutto il Paese, le competenze sulle acque e simili — restano allo Stato e sono affidate a sezioni del Genio civile. Perciò io credo che dovremmo precisare la specifica competenza nei vari articoli. Per esempio, le deroghe previste all'articolo 17, già approvato, riguardano una materia che è stata trasferita completamente alle Regioni e quindi debbono rientrare nelle competenze di queste ultime e non del Ministero dei lavori pubblici, anche se in proposito occorre sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tra l'altro, poi, su questo particolare aspetto ha richiamato la nostra attenzione la 1^a Commissione, la quale, nel parere che ha espresso sul provvedimento in esame, pur non citando questo articolo specificamente, rileva che possono sorgere

conflitti di competenza e quindi sarebbe opportuno rivedere il testo delle varie norme, tenendo conto del trasferimento alle Regioni dei poteri in questione.

Se siamo d'accordo su questo orientamento, quando passeremo all'esame dei vari articoli potremo vedere meglio quali emendamenti si rendono opportuni.

C R O L L A L A N Z A . Le osservazioni fatte dal collega Grossi evidentemente hanno la loro importanza. In effetti, gli uffici del Genio civile, svolgendo attualmente una attività per conto delle Regioni ed un'attività per conto dello Stato, si trovano in una situazione di ambiguità. Io penso che ad un determinato momento si dovrà arrivare a creare veri uffici tecnici delle Regioni, che si chiameranno come si deciderà di chiamarli, accanto agli uffici tecnici alle dipendenze dello Stato, che continueranno ad essere quelli del Genio civile, per le attività di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Io non so però se sia opportuno scendere già in questo momento a precisazioni di dettaglio, perchè in ultima analisi potremmo veramente determinare occasioni concrete di conflitto, mentre allo stato attuale la materia può essere ben regolata dai responsabili degli uffici del Genio civile interpretando col buon senso le disposizioni di legge e rispondendone, a seconda dei casi, al Ministero dei lavori pubblici o alle Regioni. Se andiamo a fare eccessive precisazioni adesso, corriamo il rischio di complicare le cose invece di raggiungere quelle finalità di chiarezza che vogliamo perseguire.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei sviluppare una considerazione, che d'altra parte conferma quello che ho detto prima, per sottolineare le osservazioni dianzi rese dal collega Crollanza.

Per l'articolo 12 del decreto-legge n. 8, l'ufficio del Genio civile, in quanto tale, è passato alle dipendenze della Regione. Però il collega Crollanza ha ragione nel cogliere alcune contraddizioni che ancora esistono e che, naturalmente, in una futura ristrutturazione dovranno essere eliminate.

Vediamo, per esempio, la materia della sistemazione delle opere idrauliche, che sono distinte in diverse categorie. Come è noto, la prima e la seconda categoria sono di competenza dello Stato, le altre sono di competenza delle Regioni. Se è richiesta un'autorizzazione per l'estrazione di ghiaia da un fiume classificato di seconda categoria (alla prima appartengono soltanto quelli delle zone di confine), essa deve essere rilasciata dall'ingegnere capo del Genio civile, che in quel momento però assolve ad una funzione che è demandata allo Stato, non alla Regione (per la verità, in questo caso essa può essere concessa anche dal sindaco, in quanto ufficiale di Governo). In effetti, quindi, c'è una interferenza di competenza; però, per l'articolo 12 del decreto delegato n. 8, è indubbio che gli uffici del Genio civile, in quanto tali, appartengono alle Regioni, indipendentemente dalle contraddizioni che esistono e che hanno bisogno di una sistemazione legislativa.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo 17, vorrei far osservare che è stata fatta in materia una distinzione motivata e si è voluta rendere più rigorosa tutta la procedura arrivando fino al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in modo da scoraggiare le deroghe. L'abbiamo detto esplicitamente che si è deciso in tal senso per scoraggiare le deroghe e non per togliere qualcosa alla competenza delle Regioni in materia urbanistica.

Quindi, l'espressione « ufficio del Genio civile » contenuta in vari articoli è usata, a mio parere, correttamente, nel senso che ci si riferisce ad un organo della Regione. L'aggiunta — per una migliore precisazione — dell'aggettivo « regionale » potrebbe non solo apparire pleonastica, ma costituire anche un elemento di confusione, quasi si volesse sottolineare l'esistenza di una sottospecie del genere « Genio civile ». Pertanto, prego i colleghi di non accogliere la proposta di tale precisazione.

Per quanto riguarda gli altri articoli, il Governo è favorevole a tutte le modificazioni prospettate, compresa quella che si riferisce all'intervento dei prefetti, esclusa però ogni modifica per quanto riguarda gli interventi

di pubblica sicurezza, perchè è fuori dubbio che tutta la materia degli interventi straordinari, di soccorso in caso di calamità, eccetera, resta di competenza dello Stato. Non credo che ci sia qualcuno che voglia sostenere che anche questa materia sia di competenza delle Regioni o interferisca con la competenza delle stesse.

Per tutto ciò che concerne invece i piani regolatori e l'inclusione di determinate norme nei piani regolatori dei Comuni, certamente non vi è la competenza dello Stato, ma quella delle Regioni. Ecco perchè nel quarto e nel quinto comma dell'articolo 18 si eliminano le norme particolari e si sottolinea che è la Regione che interviene.

CROLLALANZA. Chiedo al rappresentante del Governo se può confermare che la competenza per l'approvazione dei piani regolatori delle grandi città, che una disposizione della cosiddetta legge-ponte riserva al Consiglio superiore dei lavori pubblici, è acquisita dalla Regione, o rimane allo Stato.

LA PENNA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Tutta la materia urbanistica, già di competenza dello Stato, è passata alla competenza delle Regioni.

MINGOZZI. Insisto: il problema si risolve, secondo me, citando, non già l'ufficio del Genio civile e il Provveditorato alle opere pubbliche, bensì le Regioni, perchè questa materia appartiene alla competenza delle Regioni e non a quella degli uffici del Genio civile o dei Provveditorati alle opere pubbliche. Evidentemente la Regione si avvarrà dei propri organi tecnici. Tutta la questione si può risolvere con un solo articolo, il quale precisi che la materia è demandata alle Regioni.

È poi chiaro che ciascuna Regione si avvarrà dei propri uffici tecnici, che sono gli uffici del Genio civile e i Provveditorati alle opere pubbliche, perchè l'articolo 12 del decreto n. 8 trasferisce alla competenza delle Regioni anche i Provveditorati, per questa materia; evidentemente le Regioni si ser-

8^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (15 gennaio 1973)

vono dei loro uffici tecnici per effettuare la vigilanza sulle costruzioni sismiche.

S A M O N A . Direi che il Consiglio superiore dei lavori pubblici può essere sentito liberamente dalle Regioni, per un parere. Se questo parere il Consiglio superiore lo dà al Ministero dei lavori pubblici è un conto, se lo dà alla Regione è un altro.

Quindi all'ultimo comma dell'articolo 17 bisogna sostituire le parole « dal Ministero dei lavori pubblici » con le altre « dalla Regione ».

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In merito alla normativa tecnica in esame, la competenza dello Stato è fuori discussione. Su questo punto siamo d'accordo, e mi pare che il relatore abbia raccolto questa stessa preoccupazione. Quando si tratta di deroghe alla normativa generale di carattere tecnico, lo Stato ha un interesse diretto e quindi piena competenza. Invece, quando si tratta di deroghe in materia urbanistica, potrebbe sollevarsi la eccezione di carattere costituzionale, in quanto, avendo lo Stato trasferito alle Regioni tale competenza, non può ulteriormente intervenire.

Ciò premesso, si dovrebbe precisare che, qualora la deroga riguardasse questioni tecniche, è competente il Ministero dei lavori pubblici; qualora — invece — la deroga riguardasse la materia urbanistica, la competenza sarebbe della Regione, la quale, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dovrebbe decidere.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Sono del parere di non apportare modifiche al testo dell'articolo 17, già approvato.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osservazioni, la proposta del relatore s'intende accolta.

(Così rimane stabilito).

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Propongo il seguente emendamento ag-

giuntivo, quale articolo 17-*bis* « Le deroghe di cui al precedente articolo quando sono attinenti soltanto ad esigenze urbanistiche ed architettoniche sono concesse dalla Regione, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

S A M O N A . Mi pare che, se c'è un piano particolareggiato esecutivo architettonico ed urbanistico, è chiaro che la competenza è della Regione.

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo scusa alla Commissione, ma credo che, alla fine, se ci riflettiamo un momento di più, forse non facciamo che tutelare il prestigio del Senato.

L'articolo 17, al primo comma, prevede che « Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle presenti norme quando sussistano ragioni particolari, ... ». Le deroghe quindi concernono il tipo di struttura, la sua funzionalità, o queste cose insieme, vale a dire la struttura e la funzionalità, riferite alle esigenze urbanistiche ed architettoniche che altro organo fissa. L'organo che stabilisce queste esigenze è certamente la Regione. Quindi, in riferimento alle esigenze di natura urbanistica ed architettonica che fissa altro organo (che quindi non c'entra con questo provvedimento), possono esser concesse deroghe concernenti il tipo di struttura (che attiene alle norme tecniche per le costruzioni sismiche) su cui è competente il Ministero a decidere, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con ciò, non è che il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, sia portato ad interferire in materia urbanistica rispetto alla Regione, ma anzi il Ministero adotta una particolare cautela per tener conto di quanto la Regione ha deciso.

Vorrei pertanto pregare il relatore, che ha proposto l'articolo aggiuntivo 17-*bis*, di ritirarlo.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Prendo atto delle precisazioni del sottosegretario La Penna e dichiaro di ritirare il mio emendamento aggiuntivo.

8^a COMMISSIONE9^o RESOCONTO STEN. (15 gennaio 1973)

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dallo stesso relatore Santalco, quale articolo 17-ter:

« Salvo quanto prescritto dagli articoli precedenti, chi costruisce un nuovo edificio, ove non costruisca in contiguità, deve osservare, da eventuale edificio preesistente, una distanza non inferiore ad un terzo dell'altezza del fabbricato più alto con un minimo di metri sei.

Analogamente, ove non costruisca sul confine, deve osservare una distanza dal confine stesso non inferiore ad un sesto dell'altezza del fabbricato con un minimo di metri tre ».

CROLLALANZA. Osservo che la materia è disciplinata dal codice civile.

ABENANTE. Vediamo che cosa succede in una zona sismica. C'è una sistemazione urbanistica di competenza regionale, e resta tale. Vi sono poi le norme di costruzione degli stabili edificati secondo questa legge, ai sensi dell'articolo 7.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 7 del disegno di legge in esame, già approvato, disciplina le modalità di costruzione di edifici contigui, ma resta lacunoso. In sede di Sottocommissione, tali lacune son state fatte risaltare. Comunque, per non ritardare ulteriormente l'iter del disegno di legge, dichiaro di ritirare l'emendamento aggiuntivo 17-ter da me proposto.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Art. 18.

(Piano regolatore)

Tutti i Comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II e quelli di cui all'articolo 2 debbono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adottare un piano regolatore ovvero adottare una variante al piano regolatore, nel caso di piani già esistenti.

In detto piano regolatore debbono fra l'altro essere previsti, ai fini della presente legge, interventi particolari di risanamento dei vecchi quartieri, a mezzo di appositi piani particolareggiati.

Tutti i Comuni del territorio della Repubblica, colpiti da eventi sismici che abbiano determinato distruzioni superiori al 15 per cento, devono provvedere ad adottare, entro sei mesi dal sisma, un piano regolatore ovvero, ove questo già esista, provvedere alla sua revisione ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Trascorsi i termini fissati dal primo e terzo comma il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore a sei mesi concessa dal Ministero dei lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.

Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa col provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, o per l'adozione del piano e per i successivi adempimenti.

A questo articolo il relatore, a nome della Sottocommissione, ha presentato tre emendamenti.

Al primo comma, quinto rigo, dopo le parole « piano regolatore » propone di inserire l'altra « generale ».

Al quarto comma, propone inoltre di sostituire le parole: « il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore a sei mesi concessa dal Ministero dei lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, » con le altre « la Regione ».

Al quinto comma, propone di sostituire le parole: « il prefetto, d'intesa col provveditore regionale alle opere pubbliche, » con le altre: « la Regione ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento all'articolo 18 proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 18, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Capo II

RIPARAZIONI E SOPRAELEVAZIONI

Art. 19.

(Sopraelevazioni)

È consentita la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura purchè nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge.

È consentita la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale o precompresso, in acciaio e a pannelli portanti, purchè il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.

(È approvato).

Art. 20.

(Riparazioni)

Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.

I criteri sono fissati nel decreto interministeriale di cui all'articolo 1.

(È approvato).

Art. 21.

(Edifici di speciale importanza artistica)

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni vigenti in materia.

(È approvato).

Capo III

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Art. 22.

(Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti)

Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'Ufficio del genio civile competente, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un professionista autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture in cemento armato con le posizioni dei ferri.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, di ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, semprechè non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

(È approvato).

Art. 23.

(Autorizzazione per l'inizio dei lavori)

Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio del genio civile competente.

Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.

L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua competenza.

Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decide con provvedimento definitivo.

I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle norme vigenti.

(È approvato).

Art. 24.

(Registro delle denunce dei lavori)

In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui all'articolo precedente.

Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari dell'Ufficio del genio civile ed agli altri ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 34.

(È approvato).

TITOLO III

REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI

Art. 25.

(Sanzioni)

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nella presente legge e nel decreto

interministeriale di cui all'articolo 1 è punito con la multa da lire 200.000 a lire 5 milioni.

(È approvato).

Art. 26.

(Accertamento delle violazioni)

Gli ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 34, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'Ufficio del genio civile competente.

L'ingegnere capo di detto Ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.

(È approvato).

Art. 27.

(Sospensione dei lavori)

L'ingegnere capo del Genio civile, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonchè al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.

Copia del decreto è comunicata al sindaco o al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.

Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo del Genio civile, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione.

L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

(È approvato).

Art. 28.

(Procedimento)

Se nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessità di ulteriori ac-

certamenti tecnici, nomina uno o più periti, sceglierli fra gli ingegneri dello Stato.

Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile il quale può delegare un funzionario dipendente.

Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme della presente legge o del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.

(È approvato).

Art. 29.

(Esecuzione d'ufficio)

Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'Ufficio del genio civile provvede, se del caso, con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

(È approvato).

Art. 30.

(Competenza del provveditore alle opere pubbliche)

Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il provveditore regionale alle opere pubbliche ordina, con provvedimento definitivo, sentito il comitato tecnico-amministrativo, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione alle norme della presente legge o al decreto interministeriale di cui all'articolo 1 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 29.

(È approvato).

Art. 31.

(Comunicazione del provvedimento al Genio civile)

Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente Ufficio del genio civile entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.

(È approvato).

Art. 32.

(Modalità per la esecuzione di ufficio)

Per gli adempimenti demandati al Genio civile a norma dell'articolo 29 è iscritta annualmente, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la spesa di lire 50 milioni.

Al recupero delle somme erogate su tale fondo per la esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal Genio civile e resa esecutiva dal Prefetto.

La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è fatta mediante ruoli resi esecutivi dalle intendenze di finanza con la procedura stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

(È approvato).

Art. 33.

(Utilizzazione di edifici)

Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei Comuni è condizionata alla esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'Ufficio del

genio civile che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme.

(È approvato).

Art. 34.

(Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche)

Nelle località di cui all'articolo 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all'articolo 3, gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli Uffici del genio civile e degli Uffici tecnici erariali provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Province e dei Comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del genio civile a norma degli articoli 2 e 23.

I funzionari del Genio civile debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.

Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

(È approvato).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

(Costruzioni in corso in zone di nuova classificazione)

Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone di nuova classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione purchè la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso.

Il provveditore alle opere pubbliche può per edifici pubblici o di uso pubblico stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma precedente.

Qualora però la costruzione non fosse conforme al disposto di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, dovrà arrestarsi la costruzione stessa entro i limiti previsti dai citati articoli.

Ove tuttavia detti limiti fossero già stati superati, potrà proseguirsi la costruzione fino al completamento del piano in corso di costruzione.

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, chiunque abbia in corso una costruzione dovrà farne denuncia all'Ufficio del genio civile.

L'Ufficio del genio civile entro 30 giorni dalla recezione della denuncia, accertato lo stato dei lavori ai sensi dei commi precedenti, rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del Comune, specificando, eventualmente, la massima quota che l'edificio può raggiungere.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni del titolo III.

(È approvato).

Art. 36.

(Provvedimenti sostitutivi del prefetto)

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici.

In tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in ordine alle violazioni accertate.

(È approvato).

Art. 37.

(Costruzioni in zone già dichiarate sismiche)

Le costruzioni in corso alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Re-

8^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (15 gennaio 1973)

pubblica italiana del decreto di cui all'articolo 1 della presente legge potranno essere ultimate secondo il progetto già approvato.

Fino alla data di pubblicazione del decreto medesimo si applicano, nelle zone sismiche indicate nell'elenco allegato alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, in luogo delle prescrizioni tecniche contenute nel titolo II della presente legge, quelle del titolo II della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

(È approvato).

Art. 38.

(Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato)

L'inosservanza delle norme della presente legge, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio del sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 28.

(È approvato).

Art. 39.

Le disposizioni contenute nel capo terzo del titolo II e nel titolo III non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del genio militare.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Ricordo che il relatore, senatore Santalco ha proposto di eliminare, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento un errore materiale, all'articolo 1, già approvato, e precisamente al primo comma, quinto rigo, ha proposto di sostituire le parole « e precompresso » con le altre « o precompresso ».

Se non vi sono osservazioni, l'errore materiale di cui sopra sarà eliminato.

(Così rimane stabilito).

Sempre ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, propongo, al secondo ed al terzo comma dell'articolo 12, già approvato, di cor-

reggere l'errore materiale contenuto nei riferimenti all'articolo 15: nei due commi, ci si deve invece riferire all'articolo 16. Se non vi sono osservazioni, l'errore materiale sarà eliminato secondo la mia proposta.

(Così rimane stabilito).

Inoltre, se non vi sono osservazioni, in sede di coordinamento provvederò a sostituire, al terz'ultimo comma dell'articolo 22, le parole « di ipotesi assunte » con le altre « le ipotesi assunte » così ovviando ad un errore di stampa.

(Così rimane stabilito).

Infine, all'ultimo articolo, sarà necessario sostituire le parole « del titolo III » con le altre « nel titolo III ».

(Così rimane stabilito).

Approvazione del disegno di legge:

« **Modifica all'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente acquedotti siciliani** » (536) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E, f. f. relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge « Modifica all'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente acquedotti siciliani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Ligios, relatore alla Commissione, è assente per altri impegni parlamentari. Riferirò pertanto brevemente io stesso. Il provvedimento in discussione, già approvato dalla Camera dei deputati, intende evitare una duplice rappresentanza della Corte dei conti in seno al collegio dei revisori dell'EAS.

Data l'evidente opportunità del disegno di legge, ne raccomando la sollecita approvazione.

8ª COMMISSIONE

9º RESOCONTO STEN. (15 gennaio 1973)

L A P E N N A , *sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Mi associo. Nel collegio dei revisori dell'EAS non possono contemporaneamente far parte due rappresentanti della Corte dei conti, nominati a causa dell'interferenza di due diverse disposizioni di legge, tuttora vigenti; sarà un rappresentante ministeriale, in virtù del provvedimento in esame, a sostituire, d'ora in poi, uno dei due membri attualmente nominati dalla Corte.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente

norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Il riscontro sulla gestione è effettuato da un collegio di revisori composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'interno ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO